

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: costituzione e scopi.

Art. 1 – E' costituita con sede in Bergamo, una Associazione Sindacale denominata FEDERMANAGER- PROVINCIA DI BERGAMO (nel seguito chiamata "Associazione").

L'Associazione aderisce alla FEDERMANAGER-Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (nel seguito chiamata "Federmanager Nazionale") e, conseguentemente, sia alla C.I.D.A. – Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda che alla FEDERMANAGER – LOMBARDIA, nonché ad altre Organizzazioni, purché perseguano scopi conformi a quelli del presente Statuto ed i loro ordinamenti non lo contrastino.

Art. 2 – L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti e, in collaborazione con la CIDA e la Federmanager Nazionale, si propone di:

- a) rappresentare e tutelare ad ogni livello gli interessi generali della categoria e gli obiettivi sindacali nella stipulazione e aggiornamento dei contratti collettivi di categoria e di settore, anche nei campi della previdenza e assistenza, davanti ai datori di lavoro, agli Organi Parlamentari o di Governo, ad autorità politiche, amministrative e Organizzazioni di qualsiasi tipo, curandone anche gli aspetti applicativi e interpretativi;
- b) coltivare e rafforzare lo spirito di solidarietà e colleganza tra gli associati;
- c) promuovere ogni iniziativa tendente al perfezionamento e arricchimento culturale e alla collaborazione degli appartenenti alla categoria, intendendo di porre le competenze degli stessi al servizio dello sviluppo industriale del Paese;
- d) curare l'assistenza morale e materiale degli associati;
- e) favorire l'utilizzo delle esperienze e delle energie dei dirigenti pensionati nel mondo del lavoro e nella Società;
- f) istituire le Rappresentanze Sindacali dei dirigenti presso le aziende.

TITOLO II: Associati.

Art. 3 – Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti coloro che in Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2095 del C.C., nonché altre figure di elevata professionalità del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, attraverso la stipulazione di patti associativi fra la Federmanager Nazionale e le esistenti organizzazioni rappresentative di tali figure.

Art. 4 – Non possono far parte dell'Associazione coloro che siano iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager Nazionale. Comunque è causa ostativa lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.

Art. 5 – La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo, per l'iscritto, di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi dell'Associazione compresi gli Accordi e Contratti Collettivi stipulati dagli organismi qualificati.

Art. 6 - Gli associati sono tenuti a pagare una quota di iscrizione e ogni anno un contributo associativo che verrà fissato dal Consiglio Direttivo in armonia con le delibere adottate dal Consiglio Nazionale della Federmanager Nazionale , che prevedono la facoltà di stabilire un contributo sindacale in misura ridotta per gli iscritti pensionati.

Art. 7 – Per l'ammissione a socio, l'interessato deve presentare domanda per iscritto all'Associazione, documentando la sua appartenenza ad uno dei casi previsti dall'Art. 3.

Art. 8 – Sull'ammissione a Socio di cui all'Art. 3 decide il Presidente dell'Associazione.

Contro l'eventuale decisione negativa l'interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo, il quale delibera definitivamente.

Art. 9 - L'iscrizione vale fino al 31 dicembre dell'anno nel quale avviene l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi di anno in anno se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso. Il recesso non è valido ove non sia comunicato a mezzo lettera raccomandata , oppure direttamente, per iscritto, presso la Sede dell'Associazione ed ha effetto immediato; l'associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

Art. 10 - La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, il quale tuttavia non esonera l'associato dagli impegni assunti ai sensi del precedente Art.9;
- b) per espulsione, per gravi motivi morali o disciplinari secondo le norme degli Artt. 29 e 30;
- c) ove si verifichi una delle condizioni di cui all'Art. 4, fermo restando in tale ipotesi, l'onere per l'associato di darne tempestiva comunicazione come previsto nel precedente Art. 9;
- d) per morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Organi della Federmanager- Provincia di Bergamo.

Art. 11 – Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Tesoriere,
- f) il Segretario,
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le corrispondenti cariche sociali non sono retribuite.

Capitolo I: L'Assemblea.

Art. 12 – L'Assemblea è costituita dai dirigenti associati e per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui all'art. 10. Suoi compiti sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione e degli Organi Direttivi;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare il Rendiconto Economico e lo Stato Patrimoniale consuntivi, vista la Relazione dei Revisori dei Conti, ed il Rendiconto Preventivo;
- e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
- f) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di un decimo dei Soci.

Art. 14 – Le assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera diretta ai Soci da spedirsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e possibilmente a mezzo di avviso sui giornali locali. Nella lettera verrà indicata la data per la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Le Assemblee possono validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso per le modifiche statutarie, occorre sempre la partecipazione di almeno un sesto dei Soci.

I Soci si possono fare rappresentare, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto.

Art. 15 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea e tra gli associati tre scrutatori nel caso di votazione a scrutinio segreto.

Art. 16 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le elezioni alle cariche sociali avverranno a voto segreto, sempre che l'Assemblea non decida diversamente. Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 17 – Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario i Soci, anziché venire convocati in Assemblea, possono essere consultati mediante Referendum, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilirà le modalità. La relativa lettera di convocazione dovrà anche indicare la data di chiusura delle votazioni e il luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede. Le decisioni prese per Referendum avranno valore di deliberazioni assembleari, qualunque ne sia l'oggetto – pertanto anche per le modifiche Statutarie – ed il numero dei votanti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti pervenuti nel solo caso di modifiche Statutarie.

Capitolo II: Il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 11 membri nominati dall'Assemblea, ripartiti tra dirigenti in servizio e in pensione nella stessa proporzione degli iscritti al momento della convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili. Per l'elezione del Consiglio ci si atterrà alle seguenti norme:

- a) votazione a scrutinio segreto;
- b) possono presentarsi come candidati:
 - i Consiglieri uscenti;
 - i Candidati presentati dal Consiglio Direttivo uscente;
 - i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno;ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno cinque associati (con l'eccezione di quella dei Consiglieri uscenti) – ciascun associato non può presentare più di due candidati;
- c) ciascun associato non può esprimere un numero di preferenze superiore alla metà più uno dei Consiglieri da eleggere;
- d) non sono ammessi di norma più di tre candidati appartenenti alla stessa azienda: la norma può essere derogata previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio, è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e

- provvede ad emanare le norme di esecuzione; ad esso spetta provvedere a tutte le operazioni relative alle elezioni;
- f) in caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentrano nell'ordine i primi non eletti nella precedente elezione, rispettando peraltro la proporzione di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per il caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio, nel qual caso si dovrà procedere a nuove elezioni. Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali o in aziende con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro un mese dalla sua elezione dal Presidente uscente (o, in assenza, dal Vice Presidente uscente). Nella sua prima riunione – presieduta inizialmente dal Consigliere più anziano - elegge tra i suoi membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente ritenga di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni annuali può essere dichiarato, dal Consiglio, decaduto da membro del Consiglio stesso. I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni del Consiglio ed esprimere le loro opinioni sugli argomenti in discussione senza diritto di voto.

Art. 21 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere iniziative nell'interesse della Categoria;
- b) esaminare le relazioni ed i resoconti economici annuali;
- c) deliberare sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento dei contributi associativi;
- d) deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze economiche della gestione;
- e) designare, su proposta del Presidente, i membri delle Commissioni consultive e i rappresentanti dell'Associazione presso altri Enti o Uffici;
- f) pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei soci a norma degli articoli 8, 10 e 30;
- g) stabilire le modalità di riammissione dei Soci morosi o già dimissionari;
- h) nominare il Comitato Elettorale;
- i) deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- l) decidere in merito ai vari servizi dell'Associazione e sulle spese del relativo funzionamento;
- m) deliberare su qualsiasi eventuale argomento e iniziativa che riguardi l'attività, la gestione e la vita dell'Associazione.

Capitolo III: Il Presidente – il Vice Presidente.

Art. 22 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti dei soci che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità. Egli dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio, vigila e sovrintende al funzionamento dell'Associazione, dando disposizione per attuarne le direttive.

Nei casi di urgenza può conferire deleghe ed esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Predisporre le relazioni da sottoporre all'esame del Consiglio e dei Revisori dei Conti. Egli può nominare Commissioni, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua mancanza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente ma egli può esercitarli solo in caso di impedimento di questi o per delega del Presidente stesso.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, seguita da delibera favorevole dei due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi:

a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea; b) attività in contrasto con le direttive del Consiglio o dell'Assemblea e con gli scopi dell'Associazione

Il Presidente dovrà mettere il Vice Presidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

Capitolo IV: Il Tesoriere.

Art. 23 – Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo con relative relazioni e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Amministra il Patrimonio come previsto dall'art. 26.

Capitolo V: Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24 – I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria. Eseguono verifiche di cassa e contabilità e debbono riscontrare l'esattezza dei rendiconti e controfirmarli. Esaminano la congruità dei Bilanci preventivi.

Debbono predisporre una relazione all'Assemblea sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili solo i soci iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti è il Presidente del Collegio. In caso di parità di voti è Presidente il più anziano.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei Revisori, gli subentra il primo dei non eletti. In assenza di Revisori non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare un associato, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio. I Revisori dei Conti vengono eletti con la stessa procedura del Consiglio Direttivo.

Capitolo VI: Il Segretario.

Art. 25 – Il Segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo ed a quelli delle Assemblee dei Soci, nonché a quegli adempimenti che il Presidente e il Consiglio Direttivo possono eventualmente demandargli.

TITOLO IV: Patrimonio, Amministrazione, Rendiconti.

Art. 26 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che siano di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione, dalle eventuali eccedenze annuali risultanti dai rendiconti economici di bilancio, nonché delle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore della Federmanager stessa. Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.

Al Tesoriere è affidata l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Egli firmerà gli ordinativi di pagamento e di incasso con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio.

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispose il Rendiconto Consuntivo, comprensivo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Economico, ed il Rendiconto Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Il Rendiconto Consuntivo e la Relazione dei Revisori dei Conti, nonché il Rendiconto Preventivo devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la Sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio stesso.

Art. 27 – L'Associazione non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o successive modificazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi per qualsivoglia titolo, e, parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva della Federmanager-Provincia di Bergamo.

Art. 28 – L'Associazione, prescindendo da provvedimenti di legge, può essere sciolta per deliberazioni dell'Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell'Associazione due volte consecutive in prima ed in seconda convocazione a distanza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti), potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

TITOLO V: Sanzioni disciplinari.

Art. 29 – Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo può applicare la censura all'associato qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell'associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali della Categoria.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione dell'associato per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

TITOLO VI: Norme Generali.

Art. 31 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Federmanager Nazionale e alle norme di Legge in materia.

(testo approvato tramite referendum epistolare e ratificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 settembre 2006)